

l'appello di Paolo VI alla "promozione di un umanesimo plenario per uno sviluppo autentico nei discorsi per la FAO (p. 109-119) e si sofferma poi sul dialogo, via di una fraternità solidale". "L'umanità [infatti] costituisce una sola e grande famiglia, nella quale la sofferenza degli uni sia la sofferenza degli altri" (p. 110-122).

La trattazione "si conclude in gloria", ("un progresso veramente umano") "per la costituzione della civiltà dell'amore". "La crisi attuale non potrà essere superata, [cioè] se non mediante l'amore" (p. 123).

E concludiamo pure noi, con le parole dell'attuale Rappresentante della S. Sede presso gli Organismi delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura con sede a Roma, Mons. Fernando Chica Arellano, le seguenti, tratte dal discorso del Santo Padre Paolo VI, che esprimeva così il sostegno della Sede Apostolica all'opera compiuta dalla FAO "per alleviare le più grandi miserie, impegnandosi in una lotta senza quartiere per dare a ciascun uomo di che mangiare per vivere".

AGOSTINO MARCHETTO
amarchetto_1940@libero.it

GERALDINA BONI, *Il buon governo nella Chiesa: inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019, pp. 224.

LEGGIAMO con attenzione un nuovo volume monografico della Professoressa Geraldina Boni. Professoressa ordinaria all'Università di Bologna (Alma Mater Studiorum) nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, insegna Diritto Canonico e Storia del Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e anche Diritto del Matrimonio e la Famiglia nelle conver-

genze tra diritti religiosi e diritti statali. Autrice di varie monografie, di molti saggi, è una relatrice attentamente ascoltata in Italia e all'estero. Oltre alla varietà degli interessi scientifici e la incisività della ricerca, spicca nell'A. un intento costruttivo che fa della difesa del diritto un baluardo non negoziabile. Le sue profonde convinzioni sulla valenza veritativa (e soteriologica) dell'agire giusto la conducono ad una formulazione di argomenti che non lasciano spazio né al ricatto del facile consenso né alla condiscendenza molle. In questo volume, un tale atteggiamento si confronta con un tema tanto attuale quanto impervio: l'esistenza (o meno) di un diritto dei fedeli a denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici (leggasi, spesso, i pastori).

La sintesi del volume oggetto della nostra attenzione può essere formulata in questi tre paragrafi: il primo contenente la domanda sulla quale si riflette, un secondo attinente ai materiali di lavoro, e il terzo la conclusione dell'indagine.

La domanda è formulata in questo modo: «si tenterà di rispondere al quesito se i *christifideles* dispongano nello *ius canonicum* della possibilità e quindi di strumenti per reagire all'insediamento in uffici ecclesiastici di persone inidonee, non fornite delle qualità necessarie o inette, e che perciò si può presumere, con un indice di approssimazione notevole, mal adempiranno al loro mandato» (p. 17). I materiali di lavoro dell'indagine si esprimono sotto la forma di una convinzione: «siamo convinti che l'itinerario da approcciare per pervenire alla configurazione di questa 'abilitazione oggettiva alla comunità' sia non un sentiero scosceso segnato da labili 'tracce', ma una strada che finalmente non si

deve esitare a percorrere in quanto lastricata da corposi e solidi agganci nello *ius canonicum*, nelle sue norme scritte ma anche nei suoi architravi non scritti» (p. 104). La lettura attenta del volume conduce ad un risposta affermativa alla domanda posta: «Dovrebbe pertanto riconoscersi (...) il diritto dei fedeli di attivarsi in prima persona 'denunciando' la mancanza di idoneità dei titolari di uffici sia (...) durante l'appuntamento e predeterminazione della collazione dell'ufficio (...) sia una volta che essa sia avvenuta, quale 'protesta' ragionevole alla medesima» (p. 166); «Un diritto (...) che inoltre, (...) non può non includere l'aspetto deontico dell'obbligo» (p. 169).

Consapevole di trovarsi di fronte ad un problema grave, l'A. evita di aggiungere la sua voce ad un coro di lamenti e aspettative meramente ipotetiche. Al contrario, sviluppa il suo studio, la sua analisi e le sue conclusioni nell'ambito della conoscenza e del funzionamento del diritto. Con la profonda convinzione che esiste un dover-essere intrinseco alla vita della Chiesa, da scoprire ed esplicitare, sia nella descrizione del problema, che nella fissazione dell'oggetto di studio, e nella ricerca di argomenti, principi, strumenti ed applicazioni, non si cerca altro che un rimedio giuridico ad un problema giuridico.

L'intero volume è impregnato di un forte senso di urgenza in relazione ad alcuni gravi problemi di governo della Chiesa. L'urgenza diventa particolarmente impellente nella misura in cui si dimostra che l'ordine canonico è già dotato di strumenti che permetterebbero di affrontare con decisione tali problemi. Uno di essi, certamente non l'unico ma ritenuto di importanza strategica, è quello scelto come oggetto centrale della monografia.

Questa importanza strategica dell'oggetto di studio si percepisce per i legami che ha con i principali temi relativi alla dimensione giuridica del governo della Chiesa. In lungo e largo, nel lavoro compaiono i più complessi crocevia giuridici di cui la dottrina canonica si è occupata in relazione al governo della Chiesa come servizio. In un continuo dialogo con essa, con acume e impegno di sintesi l'A. fronteggia questi temi cruciali in quanto messi in relazione con il filo argomentativo della monografia.

Il punto di partenza dell'A. è il diritto al buon governo. Questo diritto dei fedeli offrirebbe la base giuridica all'interno della quale s'inserirebbe il diritto di denuncia dei fedeli in rapporto alla mancanza di idoneità dei titolari di uffici ecclesiastici. L'impegno profuso nella monografia, oltre a ribadire che questo diritto al buon governo non è una aspettativa più o meno sfumata, cerca di mettere a fuoco una espressione operativa e concreta, appunto la partecipazione dei fedeli alla selezione dei pastori: «Il buon governo sul quale si dispiega l'ipotizzato diritto dei fedeli parrebbe quindi un concetto astratto e impalpabile, che però (...) al fondo e in sostanza si impernia e si alimenta di persone fisiche agenti *hic et nunc*. Esso pertanto si materializza, si incarna cioè, e non può non incarnarsi, in buoni governanti ed esecutori: (...) dalla qualità delle persone dipende la qualità delle decisioni» (pp. 31-32).

Al di là di qualsiasi approccio rivoluzionario o romantico, il passo successivo è quello di riflettere sul contesto giuridico in cui si collocano le provviste degli uffici nella Chiesa. È all'interno del conferimento dell'ufficio che si riflette sul ruolo dei fedeli riguardo alla verifica della idoneità dei titolari. È qui che entra in gioco la riflessione sulle basi giuri-

diche del governo nella Chiesa. Vengono passate in rassegna questioni come il rapporto tra discrezionalità e giustizia, gli elementi costitutivi della procedura amministrativa (con le carenze che la dottrina non manca di sottolineare), la radice del principio di corresponsabilità, etc., che danno luogo a interessanti riflessioni su cui basare l'intervento dei fedeli nel provvedimento di nomina a titolare di un ufficio. L'A. non si ferma alle questioni più ovvie o accademiche, cercando invece di giungere al cuore del problema: «L'ipotesi di nullità laddove non ricorrenti qualità oggettive richieste *ad validitatem* non crea soverchi problemi, almeno in teoria: ma la *promotio* ad un ufficio può essere claudicante per una congerie di motivi attinenti altresì proprio a quell'*idoneitas* che si delinea dal miscelarsi ed ibridarsi di diverse qualità che vanno, discrezionalmente ma non arbitrariamente, valutate, soppesate, temperate» (p. 56).

Infatti, un vero servizio ai fedeli dipende da queste qualità, essendo quindi coerente che la loro mancanza possa fondare, in capo ai fedeli, una obiezione da opporre all'autorità ecclesiastica. Tale obiezione potrebbe essere sollevata sia durante la fase di preparazione dell'atto amministrativo di provvista, che nello svolgimento delle funzioni, qualora tali qualità necessarie costitutive dell'idoneità andassero perse. A riprova della doverosità dei requisiti di idoneità, l'A. si esprime vigorosamente sul dovere di formazione dei titolari di funzioni ecclesiali. Come succede a più riprese nel libro, questo dovere viene spogliato di contorni meramente esortativi per essere configurato con inequivocabili profili di giustizia e, di conseguenza, di esigibilità.

La perdita di idoneità *durante munere* è

oggetto di analisi puntuale. Oltre ad uno sguardo interrogativo sui principi e sulle norme già esistenti che attendono di essere puntualmente applicati, vengono proposti due riferimenti che contribuiscono a riflettere sulla base del diritto di intervento dei fedeli nell'oggetto di studio. Da un lato, si offrono interessanti spunti sui codici di condotta dell'ambiente di lavoro italiano e, dall'altro, si indaga sui doveri ecclesiali in materia patrimoniale, specialmente quelli che prevedono l'informazione a favore dei fedeli.

La seconda metà della monografia contiene ulteriori sforzi costruttivi. Sotto il titolo "Un itinerario normativo verso la positivazione di un diritto-dovere dei fedeli alla denuncia di non idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici", e sulla solida base dei risultati che precedono, riguardo all'intervento dei fedeli nella provvista dell'ufficio e *durante munere*, nel capitolo iv si esplorano più possibilità. Qui si percepisce l'impulso costruttivo, che non si accontenta dei ragionamenti presentati in precedenza: «perché il diritto al buon governo non sia relegato a pura enunciazione di propositi magnanimi (...) occorre dunque scandagliare minutamente l'ordinamento canonico alla ricerca di puntelli per edificare col crisma della giuridicità e configurare nei suoi connotati identificanti una 'legittimazione popolare', per così dire, a esteriorizzare la situazione patologica di persone inidonee investite di uffici ecclesiastici in modo che si provveda. Un primo stadio embrionale ed incipiente lo abbiamo toccato concentrandoci in precedenza sul can. 212 § 3, anche in correlazione al can. 50: ma reputiamo che siano viabili altri percorsi normativi. Si può procedere preliminarmente per via di analogia, scovando, in

prospettiva euristica, gli istituti giuridici omogenei con i quali è plausibile una comparazione ovvero un'assimilazione» (p. 112).

Queste parole esprimono bene l'instancabile ricerca di un solido fondamento per la cristallizzazione del diritto oggetto della ricerca. Dietro una tale insistenza che "preme", forse si vuol esprimere che non basta ripetere molte volte che qualcosa sia necessario o talvolta opportuno (o forse molto desiderato) perché diventi un diritto. Si è convinti che il diritto sia qualcos'altro, un'ordinazione razionale dell'ordine sociale in cui sono in gioco certamente beni preziosi, ma soprattutto beni dovuti in giustizia, ossia ciò che è di più solido e necessario perché il bene personale e collettivo, naturale e spirituale, non rimanga una "pura enunciazione di propositi magnanimi" (p. 112). D'altra parte, non è da escludere che l'esperienza degli ultimi decenni di accoglienza tiepida dei diritti dei fedeli e della troppo nominalistica considerazione della missione dei pastori come servizio, sia all'origine della necessità di riproporre il rapporto intrinseco tra le esigenze giuridiche e la salvezza delle anime (forse, in primo luogo, quelle dei pastori). La tempra dell'A. in questo senso è stata più che dimostrata in altri suoi scritti, anche in questo di cui ci occupiamo.

Nel capitolo iv e fino alla fine dei lavori, si intraprendono rigorosamente ulteriori percorsi costruttivi per il già citato "diritto-dovere dei fedeli alla denuncia di non idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici". Per vagliare la fondatezza delle analogie si studiano il diritto di petizione e l'istituzione della *remonstratio*.

Quella che viene percepita come una certa debolezza del diritto di petizione per influenzare in modo effettivo la no-

mina dei titolari degli uffici, e la configurazione intrinseca della *remonstratio* in chiave di difesa delle posizioni personali (individuali, non egoistiche), spingono a riflettere sulla difesa di interessi collettivi o diffusi. A questo riguardo si stabilisce un dialogo con le basi dottrinali di questa possibilità, con i limiti specificati in questa materia dalla Segnatura Apostolica. Il dialogo diventa persuasione, nel verbo acuto dell'A. che vede con limpida chiarezza la ragione di bene comune insita in un incisivo intervento dei fedeli in questo campo, pur rendendosi conto che è necessario continuare ancora ad avanzare in questa direzione per ottenere un risultato veramente operativo. Vengono cercate ulteriori analogie nel dovere dei fedeli di rivelare impedimenti al sacramento del matrimonio e quello dell'ordine sacro, e nel singolare ambito della "azione popolare" tesa a promuovere modelli di santità ecclesiale, nelle cause di beatificazione e canonizzazione.

Gli ultimi due capitoli trattano degli specifici strumenti di tutela che potrebbero essere il canale operativo per l'esercizio del diritto dei fedeli in relazione all'idoneità dei titolari di cariche. Vengono argutamente vagliate la tutela penale offerta dal c. 1389 CIC in relazione all'abuso di potere, i parametri della responsabilità per il danno causato dall'autorità sulla base del c. 128 CIC, nonché il recente M. Pr. Come una Madre amorevole, che prevede la rimozione dell'incarico di soggetti gravemente negligenti. È interessante l'incursione nelle ragioni che avrebbero portato a non introdurre nel Codice attuale la denuncia dei fedeli contemplata nel c. 1935.1 del CIC-1917, così come le indicazioni che attribuiscono ai fedeli un diritto-dovere di vigilanza in relazione agli abusi liturgici.

Pur rilevando le difficoltà di una applicazione netta, l'A. si ferma a mostrare come la logica interna della responsabilità giuridica (in particolare quella *ex c.* 128 CIC) nei confronti dell'autorità che nomina i titolari di uffici e cariche dovrebbe essere applicabile in questo campo. Consapevole degli stretti margini all'interno dei quali oggi opera questa forma di responsabilità, afferma: «Allora occorre piuttosto circostanziare meglio: è sì stato vulnerato il diritto dei fedeli ad essere bene governati, ma attraverso un comportamento illegittimo preciso che si è concretamente estrinsecato con la provvista di un ufficio a persona inidonea, coll'aggiuntivo danno che eventualmente da tale pregiudizievole atto, e dunque da una cattiva azione di governo dell'investito, potrebbe esserne disceso» (p. 217). Spuntano ovviamente gli elementi essenziali del danno risarcibile.

L'enfasi posta su ciascuno degli argomenti proposti nel corso del volume implica un richiamo di attenzione al sapere canonistico. Pure in tempi in cui ci si aspetta che il diritto canonico si occupi di situazioni di emergenza è necessario arrivare alle cause dei mali che assillano la vita ecclesiale. E le cause sono a volte remote e poco evidenti. La riflessione presente in questo volume stimola i canonisti a recuperare la fiducia nella loro missione di aiuto efficace ai fedeli, nella messa a punto degli strumenti che possano favorire il buon governo e nella necessità di essere propositivi e non accomodanti.

L'A. in questo volume è consapevole di aver dedicato enormi energie ad una causa, quella del buon governo, in cui crede. Ma è una causa che deve essere spiegata e costantemente rivista per non ristagnare tra la passività dei fedeli e l'inerzia dei pastori. L'impulso di papa

Francesco in questa direzione è visibile in tutta la monografia, come esplicitamente affermato dalla prima pagina della sua Premessa: "L'attuale pontificato e gli appelli alla corresponsabilità dei fedeli e soprattutto dei laici".

Siamo abituati al verbo di questa A., a volte acceso e sempre appassionato, integro e per nulla condiscendente. Il dialogo con la dottrina scientifica è generoso e puntuale, non come esigenza di giustificazione delle proprie argomentazioni, ma come atteggiamento onesto, consapevole che la ricerca è sempre corale, condivisa, una strada che si percorre insieme. Ammette senza ambiguità che a volte spinge l'argomento ai limiti della sua elasticità, che alcune materie meriterebbero un'attenzione molto più attenta di quanto le sue sintesi (peraltro sempre intelligenti) ci permettano di cogliere.

L'opera si inserisce in un'ampia linea di pensiero canonistico che vuole rivalutare il governo ecclesiale incanalandolo nei suoi margini giuridici, il che include un coinvolgimento dei fedeli e particolarmente dei fedeli laici. A poco a poco ci si sta rendendo conto che ci sono beni troppo seri coinvolti nel governo, soprattutto nel governo su chi governa, per lasciarlo al capriccio di esortazioni sentimentali o alle vaghe intuizioni dell'uno e dell'altro. Il presente lavoro mostra egregiamente come il fiuto dei fedeli rivendichi giustamente canali sostanziali e formali per avere l'efficacia in ordine alla quale è stato a loro concesso (da Dio, certamente).

FERNANDO PUIG
fpuig@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce